



DOCUMENTO  
SU DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2004 N.168

**INTERVENTI URGENTI  
PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA**

Roma, 15 luglio 2004

## **PREMESSA**

L'Unione delle Province d'Italia esprime la propria netta contrarietà rispetto alle norme contenute nel decreto legge 12 luglio 2004, n.168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica".

La manovra correttiva, adottata su presupposti che cancellano ogni forma di corretto rapporto istituzionale, getta le basi per una paralisi generale degli enti locali, che si manifesterà inevitabilmente, per quanto concerne le Province, sui servizi e sulle manutenzioni, nonché sulla spesa corrente riguardante gli edifici scolastici, la sicurezza delle strade, la qualità dell'ambiente e la messa in sicurezza dei territori, senza contare i processi di sviluppo dei centri per l'impiego che subiranno una pesante battuta d'arresto, così come ogni possibilità di intervento sul terreno sociale.

È da considerare estremamente grave il metodo adottato nella predisposizione delle misure correttive: il Governo non ha sentito il dovere di attivare una seppur minima forma di consultazione con gli enti locali, prima di tutto in quanto rappresentanti costituzionalmente definiti delle comunità locali. Ciò comporta il completo scadimento di quei momenti di concertazione che, seppur con difficoltà e in maniera sporadica, si erano andati realizzando nel corso degli ultimi anni.

In secondo luogo si ritiene totalmente inaccettabile il merito del provvedimento.

Peraltro, anche pochi giorni fa, nella sede istituzionale della Conferenza Stato Città, il Governo aveva escluso che la manovra potesse riguardare in maniera diretta la finanza degli enti locali.

L'inaccettabilità della manovra è tanto più evidente se si sottolinea che l'intero sistema delle autonomie locali si è sempre dimostrato capace di rispettare complessivamente le regole del patto di stabilità interno, raggiungendo l'obiettivo prefissato (obiettivo ben più oneroso di quanto ad esso spettante) e sostenendo, nei singoli e limitati casi in cui questo è accaduto, le sanzioni previste per gli enti cosiddetti non virtuosi.

Il decreto legge, nella sua intera impostazione, rivela una tendenza fortemente centralista nei confronti del sistema delle autonomie locali, in un'ottica che denuncia la più completa sfiducia nei confronti dell'operato politico-gestionale degli organi di governo delle comunità locali, peraltro legittimati dal voto dei cittadini e da questi controllati proprio attraverso il meccanismo elettorale.

Il decreto legge anticipa per tutti gli enti locali le sanzioni già previste dalla legge finanziaria 2003 per gli enti che non rispettano i vincoli del patto di stabilità interno. Si

dimostra in sostanza la volontà di penalizzare indiscriminatamente tutti gli enti locali, indipendentemente dalla loro virtuosità e dalla loro capacità, finora invece dimostrata ampiamente, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica ai fini del patto di stabilità e crescita europeo.

Inoltre, le misure previste in particolare nell'art.1, comma 11, intervengono nel corso di esercizio, a bilanci già approvati, senza tenere conto della natura e della struttura delle entrate dei singoli enti, in evidente contrasto con l'autonomia finanziaria degli enti locali, con conseguenze pesantissime in ordine al contenzioso con le imprese già affidatarie di servizi per l'intero anno e per importi già previsti dai bilanci approvati.

Infine è necessario sottolineare l'impostazione di fondo - totalmente non condivisibile - che si evince esplicitamente dalla relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto, che evidenzia una relazione di causa-effetto tra la manovra e il presunto sfondamento dei costi legati al rinnovo contrattuale del biennio 2002-2003, che esplica i suoi effetti nel 2004: a questo proposito giova ricordare che il forte peso di questa voce origina da un accordo politico preso con i sindacati dal Governo in maniera unilaterale - e superficiale - e che ha prodotto inevitabili ripercussioni sul comparto Regioni enti locali. Nel merito si sottolinea che in più occasioni e in ogni sede istituzionale l'UPI, insieme con l'Anci, avevano chiesto lo scorporo del 5,66% dei costi contrattuali dal calcolo del saldo finanziario utile ai fini del patto di stabilità e tale assicurazione era stata data ufficialmente: nel giro di qualche mese, invece, il Governo ha ritenuto di dover concedere solo uno sconto pari allo 0,99%.

#### *Art. 1 (interventi correttivi di finanza pubblica)*

**Comma 11.** La riduzione per il 2004 dei consumi intermedi pari al 10% della spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, è inaccettabile, anche perché nettamente superiore: nella realtà la percentuale sale a oltre il 15%, con punte, in alcune Province, di circa il 20%.

La riduzione opera con un meccanismo di questo tipo: si fa riferimento ad una spesa media del triennio (e già questo rappresenta un primo contenimento perché fa riferimento ad una media su anni passati) per gli interventi relativi ad acquisto di beni, prestazioni di servizi e utilizzo di beni di terzi. Sulla media si opera una riduzione del 10%,

valore questo che, confrontato con il fabbisogno di spesa 2004, determina una incidenza effettiva del taglio che aumenta notevolmente rispetto al 10%.

Di seguito si riporta una tabella esplicativa che indica nella cifra di circa 478 milioni di euro) la riduzione delle spese delle Province per consumi intermedi (che nella sostanza si traduce nell'acquisto di beni e servizi), cifra di molto superiore alle prime stime (300 milioni di euro) effettuate sulla base dei dati Istat.

<i>Funzione</i>	<i>Taglio da fare in migliaia di Euro</i>
Strade	60.900
Scuole	108.025
Ambiente e territorio	71.514
Cultura e servizi sociali	37.340
Agricoltura e sviluppo economico	21.045
Mercato del lavoro	11.040
Turismo e sport	30.032
Formazione professionale	3.712
Servizi generali ed altro	134.538
<b>Totale</b>	<b>478.146</b>

*Stima UPI*

Dalla tabella si evince un taglio ai servizi provinciali che le Province non sono assolutamente in grado di sostenere, paralizzando la stessa attività primaria dell'ente, come le politiche scolastiche e la manutenzione della rete viaria, nonché la gestione della tutela ambientale e delle politiche culturali.

A questo si deve aggiungere la riduzione del 10% delle spese per missioni all'estero, per rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad altro contenuto di professionalità.

Per quanto riguarda poi i **commi 9 e 10**, che producono effetti sugli enti locali con esclusione di quanto riportato al primo periodo, va rilevato che questi determineranno un'unica conseguenza che è quella del blocco sostanziale dell'attività amministrativa. Ciò sia a causa dell'obbligo di comunicazione preventiva agli organi di controllo per gli incarichi da conferire, sia a causa della sanzione a carico dei dirigenti (illecito disciplinare e danno erariale).

Cenno a parte merita il riferimento alle società di capitali e all'introduzione di una singolare (se non illegittima) procedura che prevede la predisposizione di una direttiva diretta alle società di capitali, seppur a totale partecipazione pubblica, direttiva che deve essere preventivamente inviata alla Corte dei Conti!

**Al comma 3** viene reintrodotta un esplicito riferimento agli acquisti centralizzati di beni e servizi, o meglio viene obbligato l'ente locale a fare riferimento ai limiti massimi per l'acquisto di beni comparabili con quelli presenti nelle convenzioni.

È evidente che ogni ente locale già opera in una logica di concorrenzialità proprio per migliorare le proprie prestazioni di carattere finanziario e quindi l'utilizzo del parametro prezzo/qualità è chiaramente prioritario.

Va però sottolineato che le diffuse esperienze fino ad ora condotte, proprio con primarie piattaforme informatiche di e-procurement, hanno dato molto spesso esiti disastrosi proprio in ordine alla qualità dei prodotti e servizi offerti e immessi sul mercato, con evidenti ricadute sul piano economico: in sostanza il parametro prezzo-qualità non è stato necessariamente sinonimo di risparmio.

**Il comma 5** interviene a modificare il Testo Unico degli enti locali, introducendo l'obbligo per il responsabile del controllo di gestione di inviare alla corte dei conti il relativo referto, facendo assumere a questo atto una rilevanza esterna che non ha.

La norma in questione, peraltro, è in evidente contrasto non solo con l'autonomia degli enti e con il nuovo testo costituzionale (che ha abolito i CoReCo), ma anche con quanto previsto dalla legge n. 131/03 (c.d. Legge La Loggia) e con i principi e i criteri direttivi che dovranno ispirare la riscrittura del Testo unico.